



Sentenza n. 212 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Giulio Prosperetti
decisione del 20 luglio 2021, deposito del 11 novembre 2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. [88 del 2020](#)

parole chiave:

IMPIEGO PUBBLICO – INQUADRAMENTO PERSONALE GIORNALISTA
ISTITUZIONALE – CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO (CCNL) –
TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE PUBBLICO – RIPARTO COMPETENZE
LEGISLATIVE

disposizioni impugnate:

- artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 3 e 8 della legge della Regione Toscana [24 luglio 2020, n. 69](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. *l*), e terzo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento; non fondatezza

La Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sull'**inquadramento del personale giornalista istituzionale**, in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia di informazione degli organi di Governo delle Regioni e presso l'Ufficio stampa dei Consigli regionali.

In quest'occasione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5 e dell'art. 8 della legge della Regione Toscana n. 69 del 2020 («Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. [...]»), In riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. *l*), Cost. Inoltre, con lo stesso ricorso, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della medesima legge regionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. *l*), e terzo comma, Cost.

In particolare, per quanto riguarda la prima questione, il Governo ha impugnato la legge della Regione Toscana nella parte in cui disciplina autonomamente il trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici in luogo della contrattazione collettiva, invadendo la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale e determinando un illegittimo aumento della spesa pubblica. Difatti, gli artt. 1, commi 1 e 2, e 8 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020 prevedono l'inquadramento del personale in questione nella categoria D del CCNL del comparto Funzioni locali, **disponendo l'attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole già attualmente in godimento.** Inoltre, l'invasione della sfera di competenza esclusiva statale viene lamentata anche rispetto ai commi 3 e 5 del medesimo art.

1: il primo nella parte in cui demanda ad una deliberazione della Giunta regionale l'attuazione delle disposizioni in questione (compresa la definizione delle tabelle di equiparazione); il secondo laddove limita nel tempo l'efficacia di tali disposizioni fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo al CCNL del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018.

Come anticipato, secondo il Presidente del Consiglio di ministri tali disposizioni sarebbero in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., che prevede la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in relazione al d.lgs. n. 165 del 2001, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico e giuridico del personale pubblico e la definizione delle tabelle di equiparazione, e alla legge n. 150 del 2000, che affida a una speciale area di contrattazione l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali del personale pubblico addetto agli uffici stampa istituzionali. Le disposizioni impugnate, inoltre, contrasterebbero con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che imporrebbe l'uniformità del trattamento dei dipendenti pubblici su tutto il territorio nazionale, e determinerebbero un illegittimo aumento della spesa pubblica, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.

Tale questione viene dichiarata **non fondata**. Secondo la Corte costituzionale, infatti, **la normativa impugnata non contraddice e non innova la legislazione nazionale sotto il profilo della riserva di contrattazione collettiva, ma si limita a disporre l'attuazione delle previsioni della contrattazione collettiva nell'ambito della competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici**. A tal riguardo, riprendendo le argomentazioni della difesa regionale, la Corte evidenzia come l'intervento normativo regionale sia stato determinato dalla necessità di dare seguito alle osservazioni della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Toscana, che aveva evidenziato l'illegittimità dell'aumento di spesa per il personale derivante dall'applicazione del contratto giornalistico agli addetti agli uffici stampa istituzionali. Tale soluzione, infatti, risultava contrastante con la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (formatasi a partire dalla sentenza n. 10 del 2019), che aveva escluso l'applicabilità al personale pubblico di contratti collettivi non negoziati dall'ARAN. Poiché, tuttavia, tale particolare contrattazione collettiva non è ancora stata attuata, gli addetti agli uffici stampa regionali sono stati collocati nella categoria D del Comparto Funzioni locali 2016-2018. Per tale ragione, **«il legislatore statale è intervenuto per consentire il mantenimento dello stesso trattamento economico in godimento in favore di coloro che, retribuiti in base alle previsioni del CCNL dei giornalisti più favorevole, si erano trovati decurtati di una quota di retribuzione per effetto dell'applicazione del citato CCNL comparto Funzioni locali 2016-2018»** (par. 5 del *Cons. dir.*). In particolare, è stata la legge n. 160 del 2019 a prevedere la possibilità di attribuire al personale in discussione un assegno *ad personam* riassorbibile per colmare la differenza retributiva.

A ben vedere, quindi, la normativa regionale impugnata è intervenuta nel rispetto delle disposizioni statali e delle statuizioni della contrattazione collettiva già assunte. L'attribuzione dell'assegno *ad personam*, infatti, **«rappresenta soltanto un diverso titolo di erogazione del trattamento già in godimento (riferito al contratto collettivo giornalistico), conformemente a quanto previsto dalla legge statale, con l'esclusione anche del paventato illegittimo aumento della spesa pubblica in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.»** (par. 5 del *Cons. dir.*).

Come anticipato, con il medesimo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l'art. 3 della medesima legge regionale, che **destina al fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici (disciplinato dal d.lgs. n. 75 del 2017) i risparmi derivanti dal progressivo riassorbimento dell'assegno attribuito al personale giornalista**. Anche tale disposizione viene censurata in quanto ritenuta invasiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte costituzionale ritiene tale questione **fondata**. Difatti, la norma regionale impugnata risulta in evidente contrasto con l'art. 23, comma 2, del citato d.lgs. n. 75 del 2017, che prevede un limite alle risorse destinate ai trattamenti accessori del personale pubblico. Quest'ultima previsione statale deve essere riconosciuta **«come principio di coordinamento della finanza pubblica, non derogabile dal legislatore regionale**, poiché incide su un rilevante aggregato della spesa corrente, costituito da una delle due componenti della retribuzione dei pubblici dipendenti, con l'obiettivo di contenerla entro

limiti prefissati, essendo tale spesa una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico» (par. n. 7.3 del *Cons. dir.*). Dunque, i risparmi che derivano dal riassorbimento degli assegni erogati agli addetti agli uffici stampa istituzionali, pur potendo legittimamente incrementare il fondo del trattamento accessorio, non potrebbero però superare il limite disposto dal legislatore statale all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Andrea Giubilei